

# LA SICUREZZA SUL LAVORO UN DIRITTO DI **TUTTI**, UN DOVERE **COMUNE**


## Rischio chimico, fisico e biologico: novità nel nuovo Testo Unico

***Dott.ssa Anna Cozzolino***

*Dipartimento ISPESL- Napoli*

**6 MARZO 2009 – CITTA' DELLA SCIENZA**





**Il Dipartimento di Igiene del Lavoro  
Svolge attività inerenti l'individuazione,  
la valutazione e la gestione dei rischi  
derivanti da Agenti Chimici, Fisici e  
Biologici, promuovendo e coordinando  
attività di ricerca e servizio avanzate, in  
settori di sua specifica competenza, in  
network di eccellenza anche in risposta  
alla crescente richiesta dell'UE**



**D.Lgs. 81/08**

**Titolo IX (Sostanze pericolose)**

- Capo I:** Protezione da agenti chimici;
- Capo II:** Protezione da agenti cancerogeni e mutageni;
- Capo III:** Protezione dai rischi connessi all'esposizione ad amianto.



# Capo I

## (Protezione da agenti chimici)

D.LGS. 81/08  
Sostanze pericolose  
**CAPO I**  
Protezione da agenti chimici  
Art. 224

*Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi*

### **Comma 2**

Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un **rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori** e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230.

D.LGS. 626/94  
Protezione da agenti chimici  
**TITOLO VII-Bis**  
Protezione da agenti chimici  
Art. 72-quinquies

*Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi*

### **Comma 2**


Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un **rischio moderato per la sicurezza e per la salute dei lavoratori** e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 60-sexies, 60-septies, 60-decies, 60-undecies.



The background of the slide features a faded image of a person in a full-body protective suit, including a hood and mask, holding a hose or cable. This figure is positioned in front of a large, modern building with a grid-like facade of windows. The top of the slide is decorated with a dark blue, wavy horizontal band.

**Istituzione di un **Comitato consultivo** per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici.**

**Il Comitato e' composto da 9 membri esperti nazionali di chiara fama in materia tossicologica e sanitaria di cui 3 in rappresentanza del Ministero della salute, su proposta dell'Istituto Superiore di Sanità, dell'ISPEL e della Commissione Tossicologica Nazionale, 3 in rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e 3 in rappresentanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.**



**Un'altra novità di rilievo consiste nella eliminazione dell'obbligo di trasmissione all'ISPESL delle cartelle sanitarie e di rischio in caso di cessazione del rapporto di lavoro (*comma 3, art. 72-undecies, ex D.Lgs. 626/94*).**

## Capo II

Novità nell'obbligo per il datore di lavoro, anche in caso di autocertificazione, di integrare il documento di V.R. con i seguenti dati:

- a)** Attività lavorative di cui all'allegato XLII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni o mutageni;
- b)** I quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti;
- c)** Numero di lavoratori esposti o potenzialmente esposti;
- d)** L'esposizione dei lavoratori, ove nota e il grado della stessa;
- e)** Le misure preventive e protettive applicate e tipo di DPI utilizzati;
- f)** Le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come sostituti. *(comma 4, art. 236, D.Lgs. 81/08)*




## Capo III

### Amianto

**Il D.Lgs 81/2008 ha ripreso la Legge 257/92 e s.m.i., disciplina “*le rimanenti attività lavorative che possono comportare per i lavoratori il rischio di esposizione ad amianto*”, quali la manutenzione, la rimozione dell’amianto o dei materiale che lo contengono, lo smaltimento e il trattamento dei rifiuti relativi e la bonifica delle aree interessate.**





**Attualmente quello che fa discutere sono le Esposizioni Sporadiche E di Debole Intensità” (chiamate ESEDI).**

**In questi casi il datore di lavoro è esonerato da tre fondamentali obblighi:**

- a) obbligo di notifica dei lavori all’organo di vigilanza;**
- b) obbligo della sorveglianza sanitaria nei confronti dei lavoratori;**
- c) obbligo di tenuta della cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore esposto.**



## **Titolo VIII**

### **Rischi Fisici**

**(rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche di origine artificiale, microclima e atmosfere iperbariche)**

**Il nuovo decreto regola per la prima volta tutti gli agenti fisici di rischio.**



## Capo II

# Rumore

Il Testo Unico ha sostanzialmente ripreso il D.Lgs. 195/06 con alcune modifiche significative, riguardanti le attività variabili e gli interventi di prevenzione tecnica.

L' **Articolo 188** *Definizioni*

c) livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,w in dB(A)  
(LEX,w) : valore medio dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana lavorativa nominale di 5 giornate lavorative di 8 ore, definito dalla ISO 1999: 1990.

L' **Articolo 189** *Valori limite di esposizione e valori di azioni*,  
introduce il concetto di livello massimo ricorrente

L' **Articolo 190**, *Valutazione del rischio*, prevede l'inserimento  
(c) ..... delle donne in gravidanza e dei minori

## Capo III

### Vibrazioni

Ha sostanzialmente ripreso il D.Lgs. 187/05 ma introduce il livello giornaliero massimo ricorrente.

L'Articolo 200 introduce le definizioni del valore giornaliero di esposizione alle vibrazioni meccaniche:

a) per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:

1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a  $5 \text{ m/s}^2$ ; **mentre su periodi brevi è pari a  $20 \text{ m/s}^2$** ;


2) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l'azione, e' fissato a  $2,5 \text{ m/s}^2$ .

b) per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:

1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, e' fissato a  **$1,0 \text{ m/s}^2$** ; **mentre su periodi brevi e' pari a  $1,5 \text{ m/s}^2$** ;

2) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, e' fissato a  $0,5 \text{ m/s}^2$ .





**Articolo 202, *Valutazione dei rischi*,  
dà priorità alle misure ma sono confermate le banche dati.  
Queste ultime permettono una Valutazione senza  
misurazioni:**

**la Banca Dati Vibrazioni ISPESL**, ideata ed elaborata da  
ricercatori del Laboratorio Agenti Fisici del DIL, è stata  
Pubblicata su internet il 2.12.2005 in ottemperanza al  
D.Lgs. 187/05, ultimo aggiornamento settembre 2008. La  
Banca Dati ISPESL è stata progettata per orientare l'utente  
alla scelta o alla sostituzione delle macchine e  
attrezzature.

The background of the slide features a faded, high-angle photograph of two construction workers on a building's steel framework. One worker is in the upper left, leaning over, while the other is further down and to the right, standing. The structure consists of a grid of steel beams and columns. The overall tone is light and professional.

## **la Banca Dati Vibrazioni ISPESL**

**Contiene:**

**Dati di esposizione su più di 900 attrezzi e più di 400 macchine;**

**dati tecnici (foto, peso, potenza alimentazione,...);**

**guida all'utilizzo della Banca Dati.**

**Aggiornamenti periodici tramite nuovi dati forniti da Enti e Associazioni.**



## **Capo IV**

### **“campi elettromagnetici”**

**Il Testo Unico ha sostanzialmente ripreso il D.Lgs. 257/07. Il CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization) è in procinto di pubblicare uno Standard, attualmente in fase di revisione (prEN 50499), il cui scopo dovrebbe essere quello di fornire una procedura generale per la valutazione dell'esposizione dei lavoratori ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.**



## **Le principali innovazioni riguardano:**

- **Segnalazione, delimitazione e limitazione d'accesso delle aree a rischio;**
- **Superamento dei valori limite vietato;**

**In tal caso, devono essere attuate bonifiche immediate ed è prevista la sorveglianza sanitaria annuale al superamento dei valori di azione.**




## DIL e Risonanza Magnetica

Autorizzazione  
all'installazione di  
apparecchiature con  
campo magnetico  
statico  $>2$  T

Compiti ispettivi, ai  
sensi dell'art. 7.2 del  
DPR 542/94, su tutte le  
installazioni

Attività di consulenza per  
le nuove installazioni RM  
a soggetti sia pubblici che  
privati



Al fine di onorare il proprio mandato istituzionale, l'**ISPESL** ha pubblicato sul proprio sito le **“INDICAZIONI OPERATIVE”** che raccolgono – in un unico testo – una serie di metodi, suggerimenti, consigli per ottimizzare la gestione della sicurezza in un sito di Risonanza Magnetica (**Laboratorio Radiazioni Ionizzanti – DIL - [www.ispesl.it](http://www.ispesl.it), Sezione DOCUMENTAZIONE**)

Tali indicazioni non hanno valore specifico di legge, ma, data la loro modernità, anche alla luce del nuovo T.U., sono oggi unanimemente considerate la LINEA GUIDA di riferimento in materia.



## **Titolo X**

### **Rischio Biologico**

**In particolare L'Art. 280 prevede:**

- 1) I lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti del gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in un registro in cui sono riportati, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione individuale.**
- 2) Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al comma 1 e ne cura la tenuta tramite il medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro.....**

**3) Il datore di lavoro.....**

- d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attività che comportano rischio di esposizione allo stesso agente richiede all'ISPEL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio;**
- 4. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPEL fino a dieci anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti biologici. Nel caso di agenti per i quali è noto che possono provocare infezioni consistenti o latenti o che danno luogo a malattie con recrudescenza periodica per lungo tempo o che possono avere gravi sequele a lungo termine tale periodo è di quaranta anni.**
- 7. L'ISPEL trasmette annualmente al Ministero della salute dati di sintesi relativi alle risultanze del registro di cui al comma 1.**



A photograph of two construction workers on a wooden roof structure. One worker is on the left, leaning over the edge, and the other is on the right, standing. A rope and pulley system is visible, suggesting a lifting operation. The background is a clear sky. The image has a blue decorative bar at the top.

**GRAZIE**  
**per l'attenzione**